



FIGC Lega Nazionale Dilettanti  
**COMITATO REGIONALE LOMBARDIA**

Via R. PITTERI n° 95/2 20134 MILANO | Tel. 02/21722563 – 02/21722212  
Sito web: [www.crlombardia.it](http://www.crlombardia.it) | PEC: [crlnd@pec.comitatoregionalelombardia.it](mailto:crlnd@pec.comitatoregionalelombardia.it)  
Telegram [@Indlombardia](https://t.me/Indlombardia) | Facebook: FIGC LND Lombardia | Instagram: [@figclndlombardia](https://www.instagram.com/figclndlombardia) | X: [@LNDLombardia](https://twitter.com/LNDLombardia)

**Ufficio Competizioni**

Tel. 02/21722.202-204 | Mail: [competizioni.lombardia@lnd.it](mailto:competizioni.lombardia@lnd.it)

**Ufficio Tesseramento**

Tel. 02/21722.207-208 | Mail: [tesseramento.lombardia@lnd.it](mailto:tesseramento.lombardia@lnd.it)  
PEC: [tesseramento@pec.comitatoregionalelombardia.it](mailto:tesseramento@pec.comitatoregionalelombardia.it)

**Ufficio Anagrafe Federale**

Tel. 02/21722.207-208 | Mail: [anagrafe.lombardia@lnd.it](mailto:anagrafe.lombardia@lnd.it)

**Servizio Pronto A.I.A.**

349/4107063

**Giudice Sportivo Territoriale Regionale**

PEC: [giudicesportivocrl@pec.comitatoregionalelombardia.it](mailto:giudicesportivocrl@pec.comitatoregionalelombardia.it)

**Corte d'Appello Territoriale**

PEC: [cortedappello.tribunaleterritoriale@pec.comitatoregionalelombardia.it](mailto:cortedappello.tribunaleterritoriale@pec.comitatoregionalelombardia.it)

---

## Stagione Sportiva 2025/2026

### Comunicato Ufficiale N° 10 del 07/08/2025

<b>1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.</b>	<b>3</b>
ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE GARE DELLE FASI REGIONALI DI COPPA ITALIA, COPPA REGIONALE E COPPA PROVINCIA ORGANIZZATE DAI COMITATO REGIONALE DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI (S.S. 2025/2026). <b>ESTRATTO DA C.U. 47/A F.I.G.C. DEL 31.07.2025</b>	
<b>2. COMUNICAZIONI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI</b>	<b>5</b>
<b>2.1 COMUNICATI UFFICIALI L.N.D.</b>	<b>5</b>
<b>2.2 CIRCOLARI UFFICIALI L.N.D.</b>	<b>6</b>
<b>3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA</b>	<b>6</b>
<b>3.1 NOTIZIE DAL CONSIGLIO DIRETTIVO</b>	<b>6</b>
3.1.1 INTEGRAZIONI NOMINE DELEGAZIONI DEL C.R. LOMBARDIA	6
3.1.2 RINNOVO PROGETTO SPERIMENTALE SECOND SQUADRE "UNDER 21" LND CON DIRITTO DI PROMOZIONE ALLA CATEGORIA SUPERIORE	8
3.3 INTEGRAZIONI ORGANICI COMPETIZIONI REGIONALI E PROVINCIALI	8
3.2.2 PUBBLICAZIONE CALENDARI	9
3.2.3 PUBBLICAZIONE GIRONI COPPE REGIONALI	9

<b>4. COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO DEL C.R.L.</b>	<b>9</b>
<b>4.1 ATTIVITÀ S.G.S. DI COMPETENZA L.N.D.</b>	<b>9</b>
4.1.1 SVINCOLO PER INATTIVITÀ DEL CALCIATORE IN ACCORDO CON LA SOCIETÀ, PRIMA DELL'INIZIO DELL'ATTIVITÀ CALCISTICA (C.U. 5 S.G.S. DEL 15.07.2025)	9
<b>4.2 ATTIVITÀ DI COMPETENZA S.G.S.</b>	<b>10</b>
4.2.1 PUBBLICAZIONE CIRCOLARE UFFICIALE	10
<b>5. NOTIZIE SU ATTIVITÀ AGONISTICA</b>	<b>10</b>
<b>6. CALCIO FEMMINILE</b>	<b>11</b>
<b>6.1 SEGRETERIA</b>	<b>11</b>
6.1.1 DEROGHE GIOVANI CALCIATRICI STAGIONE SPORTIVA 2025/2026 – MODALITÀ DI RICHIESTA	11
6.1.2 DEROGHE GIOVANI CALCIATRICI STAGIONE SPORTIVA 2025/2026	11
6.1.3 ISCRIZIONI CAMPIONATI REGIONALI FEMMINILI - ALLIEVE UNDER 17 (RF) E GIOVANISSIME UNDER 15 (GF)	12
6.1.4 RETTIFICA COMPOSIZIONE GIRONI – PROMOZIONE FEMMINILE	12
<b>6.2 NOTIZIE SU ATTIVITÀ AGONISTICA</b>	<b>13</b>
<b>7. CALCIO A CINQUE</b>	<b>13</b>
<b>7.1 SEGRETERIA</b>	<b>13</b>
<b>7.2 NOTIZIE SU ATTIVITÀ AGONISTICA</b>	<b>13</b>
<b>8. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE</b>	<b>13</b>
<b>10. PROCURA FEDERALE</b>	<b>18</b>
<b>11. RETTIFICHE</b>	<b>21</b>
<b>12. LEGENDA</b>	<b>21</b>
<b>LEGENDA SIMBOLI GIUSTIZIA SPORTIVA</b>	<b>21</b>

## 1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE GARE DELLE FASI REGIONALI DI COPPA ITALIA, COPPA REGIONALE E COPPA PROVINCIA ORGANIZZATE DAI COMITATO REGIONALE DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI (S.S. 2025/2026). **ESTRATTO DA C.U. 47/A F.I.G.C. DEL 31.07.2025**

Il Presidente Federale

...per le gare delle fasi regionali di Coppa Italia, Coppa Regione e Coppa Provincia organizzate dai Comitati Regionali della LND (stagione sportiva 2025/2026)...

delibera

di stabilire, per i procedimenti... relativi alle gare delle fasi delle competizioni sopra citate, le seguenti abbreviazioni di termini:

**1)** per i **procedimenti in prima istanza** presso i Giudici Sportivi territoriali presso i Comitati Regionali instaurati su ricorso della parte interessata:

- il termine per presentare il preannuncio di ricorso, unitamente al contributo e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, è fissato entro le ore 12.00 del giorno successivo allo svolgimento della gara;
- il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria del Giudice Sportivo e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 18.00 del giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara;
- il termine per presentare eventuali ulteriori memorie o controdeduzioni per i procedimenti instaurati su ricorso di parte è ridotto entro le ore 12.00 del giorno della pronuncia.
- il termine entro cui il Giudice è tenuto a pronunciarsi è fissato alle ore 18.00 del giorno successivo a quello in cui è stato depositato il ricorso. La decisione viene pubblicata entro lo stesso giorno in cui è stata adottata.

**2)** per i **procedimenti di ultima istanza** presso la Corte sportiva di Appello a livello territoriale:

- il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo e alla eventuale richiesta di copia dei documenti, è fissato alle ore 24:00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione;
- il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato ore 24:00 del giorno successivo alla pubblicazione della decisione che si intende impugnare ovvero del giorno stesso della ricezione della copia dei documenti;

- il termine entro cui la controparte può ottenere copia dei documenti, ove ne faccia richiesta, è fissato alle ore 12:00 del giorno successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione con la quale viene preannunciato il reclamo;
- il termine entro cui il Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale fissa l'udienza in camera di consiglio, è fissato a 2 giorni dal deposito del reclamo;
- il termine entro cui deve tenersi l'udienza dinanzi alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale è fissato a 3 giorni dal deposito del reclamo;
- il termine entro cui il reclamante e gli altri soggetti individuati dal Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono fare pervenire memorie e documenti è fissato alle ore 12:00 del giorno precedente della data fissata per l'udienza; al termine dell'udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione.

**3)** Il deposito di ricorsi, del preannuncio di reclamo, del reclamo e controdeduzioni dovrà esser effettuato a mezzo pec o telefax, comunque, esser depositato presso la sede del Comitato Regionale nei termini sopra precisati. Ove l'atto debba esser comunicato alla controparte, è onere del reclamante la trasmissione nei termini di cui sopra a mezzo pec o telefax.

## 2. COMUNICAZIONI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

### 2.1 COMUNICATI UFFICIALI L.N.D.

Di seguito si pubblicano:

**C.U. 75** [Provvedimenti della Procura Federale](#)

In calce al presente Comunicato Ufficiale si riporta testualmente quanto di interesse regionale in riferimento a tesserati o affiliate inquadrati sul territorio del C.R. Lombardia (non risultano provvedimenti riguardanti le Società affiliate al Comitato Regionale Lombardia).

**C.U. 77** [Abbreviazione termini per gare fase regionale Coppa Italia, Coppa Regione e Coppa Provincia.](#)

Ripresa del Comunicato Ufficiale n. 48/A F.I.G.C. circa l'abbreviazione dei termini dei procedimenti avanti Organi di Giustizia sportiva per le fasi regionali di Coppa Italia, Coppa Regione e Coppa Provincia (Stagione Sportiva 2025/2026). **Si veda apposito paragrafo in Comunicazioni della F.I.G.C.**

**C.U. 78** [Abbreviazione termini per gare fase nazionale Coppa Italia L.N.D.](#)

Abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva per le gare della fase nazionale della Coppa Italia Dilettanti organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, per la Stagione Sportiva 2025/2026.

**C.U. 79** [Ammissione Campionato Nazionale Serie D Stagione Sportiva 2025/2026](#)

Comunicato con il completamento dell'organico del Campionato Nazionale Serie D, Stagione Sportiva 2025/2026. Nessun provvedimento riguarda Società già iscritte a competizioni regionali organizzate dal C.R. Lombardia.

**C.U. 80** [Ammissione Campionato Nazionale Serie C Femminile Stagione Sportiva 2025/2026](#)

Comunicato con il completamento dell'organico del Campionato Nazionale Serie C Femminile, Stagione Sportiva 2025/2026. Nessun provvedimento riguarda Società già iscritte a competizioni regionali organizzate dal C.R. Lombardia.

**C.U. 81** [Ammissione Campionati Nazionali Calcio a Cinque Stagione Sportiva 2025/2026](#)

Comunicato con il completamento dell'organico dei Campionati Nazionali di Calcio a Cinque, Stagione Sportiva 2025/2026. Nessun provvedimento riguarda Società già iscritte a competizioni regionali organizzate dal C.R. Lombardia.

**C.U. 82** [Variazioni nomine Delegazioni Legnano, Lodi, Mantova, Pavia e Pinerolo](#)

Delibera della L.N.D. che recepisce le proposte di nomina del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Lombardia circa le integrazioni delle composizioni delle Delegazioni di Legnano, Lodi, Mantova e Pavia. **Si veda specifico paragrafo per quanto di interesse regionale**

**C.U. 83** [Provvedimenti della Procura Federale](#)

In calce al presente Comunicato Ufficiale si riporta testualmente quanto di interesse regionale in riferimento a tesserati o affiliate inquadrati sul territorio del C.R. Lombardia (non risultano provvedimenti riguardanti le Società affiliate al Comitato Regionale Lombardia).

**C.U. 84** [Rinnovo progetto sperimentale seconde squadre U21 con diritto promozione a categoria superiore](#)

Modalità e criteri stabiliti dal Consiglio Direttivo della L.N.D. relativi al rinnovo del progetto sperimentale, facoltativo per i Comitati, per lo svolgimento delle attività delle seconde squadre "Under 21" che, nella Stagione Sportiva 2025/2026, partecipano con diritto di promozione alla categoria superiore. **Si rimanda all'apposito paragrafo nella sezione Segreteria del presente C.U.**

**C.U. 86** [Provvedimenti della Procura Federale](#)

In calce al presente Comunicato Ufficiale viene testualmente riportato quanto di interesse regionale in riferimento a tesserati o affiliate inquadrati sul territorio del C.R. Lombardia.

---

**C.U. 88** [Provvedimenti della Procura Federale](#)

In calce al presente Comunicato Ufficiale viene testualmente riportato quanto di interesse regionale in riferimento a tesserati o affiliate inquadrati sul territorio del C.R. Lombardia (non risultano provvedimenti riguardanti le Società affiliate al Comitato Regionale Lombardia).

---

## 2.2 CIRCOLARI UFFICIALI L.N.D.

Di seguito si pubblicano:

**Circolare 11** [Circolare Centro Studi Tributarî L.N.D.: conversione in legge del Decreto Fiscale 84/2025](#)  
Con la conversione in legge del Decreto Fiscale n. 84/2025 (Legge n. 108/2025), sono state introdotte novità per le Associazioni Sportive Dilettantistiche con particolare riferimento ai criteri e le modalità per ottenere esenzione IMU sugli immobili utilizzati ai fini dell'attività sportiva.

---

## 3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA

### 3.1 NOTIZIE DAL CONSIGLIO DIRETTIVO

#### 3.1.1 INTEGRAZIONI NOMINE DELEGAZIONI DEL C.R. LOMBARDIA

Il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, nella riunione del 31.07.2025, recependo le comunicazioni pervenute dal Comitato Regionale Lombardia relativa ad integrazioni di nomina nell'ambito delle Delegazioni di Legnano, Lodi, Mantova e Pavia ha deliberato di approvare le proposte di nomina, a valere fino al 30.06.2025 dei seguenti **nuovi Componenti**:

Delegazione Provinciale di Lodi	Giannelli Riccardo
Delegazione Provinciale di Mantova	Acerbi Stefano Scaravelli Dante
Delegazione Provinciale di Pavia	Truden Daniele Prada Carlo
Delegazione Distrettuale di Legnano	Vaghi Ernesto

Per l'effetto, la composizione completa delle citate Delegazioni per la Stagione Sportiva 2025/2026 è la seguente:

<b>Delegazione Provinciale di Lodi</b>	Reggente	Padovani Marco
	Vice Delegato	Generani Roberto
	Componenti	Fasani Gianenrico
		Arfani Giuseppe
		Deni Luigi
		Pizzamiglio Umberto
		Pulicelli Paolo
		Geroi Giancarlo
		<b>Giannelli Riccardo</b>
	Segretario	Sorrentino Sara
<b>Delegazione Provinciale di Mantova</b>	Delegato	Cominotti Fausto
	Vice Delegato	Cozzani Fabrizio
	Componenti	Nicolini Glauco
		Mainardi Nicola
		<b>Acerbi Stefano</b>
		<b>Scaravelli Dante</b>
	Segretario	Crivelli Pier Paolo
<b>Delegazione Provinciale di Pavia</b>	Reggente	Calzavacca Angelo
	Vice Delegato	Acquali Dario
	Componenti	Lardini Alida
		Greco Salvatore
		Manenti Gianfranco
		Orti Giovanni
		Ranzini Giorgio
		<b>Truden Daniele</b>
		<b>Prada Carlo</b>
	Segretario	Milanesi Sandro
<b>Delegazione Distrettuale di Legnano</b>	Delegato	Luoni Federico
	Vice Delegato	Recrosio Paolo
	Componenti	Morelli Cristina
		Tribuzio Massimo
		<b>Vaghi Ernesto</b>
	Segretario	Carnaghi Valter

### 3.1.2 RINNOVO PROGETTO SPERIMENTALE SECOND SQUADRE "UNDER 21" LND CON DIRITTO DI PROMOZIONE ALLA CATEGORIA SUPERIORE

Con Comunicato Ufficiale n. 84 del 01.08.2025 la Lega Nazionale Dilettanti, richiamato il progetto sperimentale sulle seconde squadre "Under 21" con diritto di promozione, originariamente disciplinato con C.U. F.I.G.C. n. 30/A del 18.07.2024, illustra le modalità e i criteri stabiliti dal Consiglio Direttivo L.N.D. in merito al rinnovo del progetto sperimentale relativo allo svolgimento delle attività delle seconde squadre "Under 21", che nella Stagione Sportiva 2025/2026 vi parteciperanno con diritto di promozione alla categoria superiore.

In riferimento al **Campionato di Terza Categoria Under 21**, organizzato dal Comitato Regionale Lombardia e al quale risultano iscritte 119 squadre suddivise in 7 gironi, si rimanda ai regolamenti che saranno pubblicati a breve.

In particolare, si rimanda alle future pubblicazioni circa la regolamentazione derogatoria riguardante la partecipazione di "prima squadra Under 21" e la partecipazione di "seconde squadre Under 21" con prima squadra iscritta in Terza Categoria.

Parimenti, saranno emanate disposizioni anche in relazione alle Società che, per merito sportivo riveniente dalla scorsa Stagione Sportiva, parteciperanno con diritto di classifica al Campionato di Seconda Categoria con squadre "Under 21", con diritto di promozione nei limiti della categoria della propria "prima squadra".

Da ultimo, con l'occasione, si avvisa che sarà data pubblicazione anche delle regolamentazione della partecipazione delle seconde squadre alle competizioni Femminili ed alle competizioni di Calcio a Cinque.

### 3.3 INTEGRAZIONI ORGANICI COMPETIZIONI REGIONALI E PROVINCIALI

Il Comitato Regionale Lombardia ha stabilito

l'ammissione delle seguenti Società alle competizioni indicate:

- |                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| - A.S.D. Fatimatraccia      | Coppa Lombardia Prima Categoria   |
| - A.S.D. Peschiera Borromeo | Coppa Lombardia Seconda Categoria |
| - Calcio Bottanuco          | Coppa Lombardia Terza Categoria   |
| - A.S.D. Calcio Leffe       | Juniores Provinciale Bergamo      |
| - Valserina A.S.D.          | Under 15 Provinciale Bergamo      |
| - Atalanta B.C. (sq. B)     | Under 14 Provinciale Bergamo      |
| - Atalanta B.C. (sq. C)     | Under 14 Provinciale Bergamo      |

la riassegnazione dell'iscrizione effettuata dalle seguenti Società per le competizioni indicate:

- |                               |                           |                          |
|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| - A.S.D. Casport              | da Under 16 Prov. Varese  | a Under 15 Prov. Varese  |
| - G.S.D.O. Brembio            | da Under 14 Prov. Lodi    | a Under 15 Prov. Lodi    |
| - Oratorio Boccaleone (sq. A) | da Under 17 Prov. Bergamo | a Under 16 Prov. Bergamo |
| - Oratorio Boccaleone (sq. B) | da Under 17 Prov. Bergamo | a Under 16 Prov. Bergamo |
| - Oratorio Boccaleone         | da Under 15 Prov. Bergamo | a Under 14 Prov. Bergamo |



### 3.2.2 PUBBLICAZIONE CALENDARI

In allegato al presente Comunicato Ufficiale si pubblicano i Calendari delle categorie:

- Eccellenza,
- Coppa Italia Eccellenza (primo turno);

I calendari delle ulteriori categorie saranno resi noti nel comunicato di martedì 12 agosto p.v.

### 3.2.3 PUBBLICAZIONE GIRONI COPPE REGIONALI

In allegato al presente Comunicato Ufficiale si pubblicano i gironi delle seguenti competizioni di coppa:

- coppa Lombardia Prima Categoria
- coppa Lombardia Seconda Categoria
- coppa Lombardia Under 19 Èlite
- coppa Lombardia Under 19 Regionale
- coppa Lombardia Under 19 Provinciale
- coppa Lombardia Under 17 Èlite
- coppa Lombardia Under 17 Regionale e Provinciale
- coppa Lombardia Under 15 Èlite
- coppa Lombardia Under 15 Regionale e Provinciale

## 4. COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO DEL C.R.L.

### 4.1 ATTIVITÀ S.G.S. DI COMPETENZA L.N.D.

#### 4.1.1 SVINCOLO PER INATTIVITÀ DEL CALCIATORE IN ACCORDO CON LA SOCIETÀ, PRIMA DELL'INIZIO DELL'ATTIVITÀ CALCISTICA (C.U. 5 S.G.S. DEL 15.07.2025)

3704587	LEUZZI	MARTINA	08/07/2014	ASD ACCADEMIA BMV	ACCOLTO
3021937	DE NITTO	ACHILLE	20/01/2012	CALCIO LECCO 1912 S.R.L.	ACCOLTO
4435692	CASTELLI	RICCARDO	20/06/2011	CASORATE PRIMO A.C. ASD	ACCOLTO
3247238	EL ASSLI	AMINE	19/01/2012	CASORATE PRIMO A.C. ASD	ACCOLTO
4235745	SANTI	ANDREA	17/12/2025	CASORATE PRIMO A.C. ASD	ACCOLTO
3210359	TIRELLI	JACOPO GIANNI	20/12/2011	CASORATE PRIMO A.C. ASD	ACCOLTO
4235744	BOTTONI	LEONARDO	12/12/2011	CASORATE PRIMO A.C. ASD	ACCOLTO

3234301	PEDRINELLI	PIETRO	30/01/2012	CASORATE PRIMO A.C. ASD	ACCOLTO
4203119	LO GIUDICE	SAMUELE	14/03/2012	S.S.D. CENTRO SCHIAFFINO 1988SRL	ACCOLTO
4397260	SPAGGIARI	EDOARDO	31/05/2015	A.S.D. CALCIO CANEGRATE	ACCOLTO
3072802	SPAGGIARI	CESARE	25/04/2012	A.S.D. CALCIO CANEGRATE	ACCOLTO
3536937	KHALFA	ZAKARYA	27/01/2015	FCD ENOTRIA 1908 SSD ARL	ACCOLTO
2935244	MORANDI	EDOARDO	20/05/2011	AC PALAZZOLO 1913 SSDARL	ACCOLTO
3650174	CASTIGLIONI	RICCARDO	02/05/2015	A.S.D. CALCIO CANEGRATE	ACCOLTO
3293534	DIANI	FRANCESCO	02/07/2013	S.S. LUCIANO MANARA	ACCOLTO
2903804	MAGGIORI	CRISTIAN	30/06/2010	A.S.D. CONCESIO CALCIO	ACCOLTO
4322581	GAGLIANO	LORENZO	10/06/2013	S.C. CARONNESE S.S.D.AR.L.	ACCOLTO
4037565	MORSTABILINI	RICCARDO	29/08/2011	U.S. ORATORI ALZANESE A.S.D.	ACCOLTO
4438864	SEVERINO	GIULIO FABIO	02/10/2014	GSP S. GIORGIO	ACCOLTO
4176894	COMPAGNONE	CRISTIAN	26/09/2011	GSP S. GIORGIO	ACCOLTO
3180630	MERONI	RICCARDO	06/10/2012	U.S.D. ACADEMY CASATESE MERATE	ACCOLTO
4210684	PANZERI	ANDREA	30/09/2013	ASD ACCADEMIA ISOLA BERGAMASCA	ACCOLTO
4231778	BOURAYA	ABDESSAMAD	10/12/2011	S.S.D. VALCALEPIO JUNIOR SRL	ACCOLTO
3057108	LOOR MERO	JAISON GERARDO	12/11/2011	ACCADEMIA LAZZATE A.S.D.	ACCOLTO
2865059	VITALE	MATTEO	25/08/2010	ACCADEMIA LAZZATE A.S.D.	ACCOLTO

## 4.2 ATTIVITÀ DI COMPETENZA S.G.S.

### 4.2.1 PUBBLICAZIONE CIRCOLARE UFFICIALE

In allegato al presente Comunicato Ufficiale si pubblica **CIRCOLARE SGS N°3** della FIGC SGS Coordinamento Regionale Lombardia.

## 5. NOTIZIE SU ATTIVITÀ AGONISTICA

Nessuna comunicazione.

## 6. CALCIO FEMMINILE

### 6.1 SEGRETERIA

#### 6.1.1 DEROGHE GIOVANI CALCIATRICI STAGIONE SPORTIVA 2025/2026 – MODALITÀ DI RICHIESTA

Come previsto dal Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico dell'11 luglio 2025, le Società che intendano richiedere una deroga per consentire alle giovani calciatrici, impegnate in attività miste (con la partecipazione sia di bambini che di bambine), di partecipare alla fascia d'età inferiore rispetto a quella di appartenenza, dovranno attenersi alla seguente procedura:

- Inviare la documentazione prevista, [Allegato n. 9 del C.U. n. 1/SGS dell'11.07.2025](#), esclusivamente all'indirizzo email [femminile.lombardia@lnd.it](mailto:femminile.lombardia@lnd.it);
- L'invio dovrà avvenire **successivamente all'approvazione della pratica di tesseramento**.

Il Comitato Regionale provvederà a comunicare l'esito delle richieste tramite apposito provvedimento. **Le deroghe saranno considerate valide solo dopo la loro pubblicazione ufficiale.**

#### 6.1.2 DEROGHE GIOVANI CALCIATRICI STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

A seguito delle richieste pervenute in conformità con quanto pubblicato nel Comunicato Ufficiale n°1 del Settore Giovanile e Scolastico del 11 Luglio 2025 si concedono le seguenti deroghe che consentono alle giovani calciatrici che partecipano ad attività miste (in cui sono coinvolti sia bambini che bambine) la possibilità di giocare nella fascia di età inferiore alla propria:

Categoria	Sigla	Società	Cognome	Nome	Dt. Nascita
Esordienti 2° Anno (nati nel 2013)	A.S.D.	POLISPORTIVA PARATICO	BRONZIERI	CARLOTTA	18/02/2012
Esordienti 2° Anno (nati nel 2013)	A.S.D.	POLISPORTIVA PARATICO	PLEBANI	NICOLE	27/03/2012
Pulcini 1° Anno (nati nel 2016)	A.S.D.	U.S. ROVETTA	GIUDICI	NOEMI	13/10/2015
Under 14 (nati nel 2012)		USC PINAROLESE BRESCIANA	DEFILIPPI	GIORGIA	03/01/2011
Under 14 (nati nel 2012)		USC PINAROLESE BRESCIANA	SERENA	BOZZI	31/07/2010

### 6.1.3 ISCRIZIONI CAMPIONATI REGIONALI FEMMINILI - ALLIEVE UNDER 17 (RF) E GIOVANISSIME UNDER 15 (GF)

Si ricorda quanto già pubblicato sul Comunicato Ufficiale Nr. 6 del 29.07.2025 del C.R. Lombardia circa le **iscrizioni ai Campionati Regionali Femminili** riservati alle categorie:

- **Allieve Under 17** (sigla: RF)
- **Giovanissime Under 15** (sigla: GF)

**aperte da lunedì 28 luglio fino a mercoledì 28 agosto 2025**, da effettuarsi **tramite il portale LND**, secondo le consuete modalità.



**In allegato** al presente Comunicato si pubblicano i Comunicati Ufficiali del Settore Giovanile e Scolastico Nr. 10 e 11 del 05.08.2025 indicati le modalità ed i regolamenti dei Campionati di **Under 15 e Under 17 Femminili** nonché **il link per la conferma delle iscrizioni**.

### 6.1.4 RETTIFICA COMPOSIZIONE GIRONI – PROMOZIONE FEMMINILE

Si comunica che a seguito di un mero errore materiale dovuto all'estrazione dai dati dai sistemi informativi si ripubblica la composizione dei gironi della categoria Promozione Femminile:

#### Girone A

937974	ACCADEMIA RUDIANESE ASD
14660 U.S.	CREMONESE S.P.A.
75828 G.S.	DOVERESE A.S.D.
941068 F.C.D.	FEMMINILE MANTOVA CALCIO
953078 SSDARL	FEMMINILE VILLA VALLE
933928 U.S.	FOLGORE CARATESE A.S.D.
76378	MONTEROSSO POL. A.S.D.
962846 A.S.D.	ORATORIO REDONDESCO
913976 SSDARL	OROBICA CALCIO BERGAMO
949439 A.S.D.	PAVONESE CIGOLESE
949201 A.S.D.	POLISPORTIVA ORATORIO 2B
964078 C.S.	TREVIGLIESE S.S.D. A.R.L.
964214	U.S. RONDINERA ASD
922788	WOMEN'S SOCCER TEAM BRESC

#### Girone B

74508 A.C.	ALBOSAGGIA PONCHIERA ASD
676148 U.S.	ALDINI S.S.D.AR.L.
930021 POL.D.	CITTA DI SEGRATE
949559	CUS BICOCCA SRL SSD
964216 ASD	EVA MILANO FOOTBALL CLUB
951679 A.S.D.	GAZZADA SCHIANNO
930018 A.S.D.	GROPELLO SAN GIORGIO
205826	MAZZO 80 A.C. SSD A RL
937709 A.C.D.	NUOVA BOLGIANO
945530 SSDARL	PAVIA CALCIO 1911
917206	SPORTING VALENTINOMAZZOLA

954944 SSD TEAMSPORT SRL  
963007 ASC.D TORINO CLUB MARCO PAROLO  
963185 USSA ROZZANO  
954890 A.S.D. WOMEN RIVANAZZANESE

## 6.2 NOTIZIE SU ATTIVITA' AGONISTICA

Nessuna comunicazione.

## 7. CALCIO A CINQUE

### 7.1 SEGRETERIA

Nessuna comunicazione.

### 7.2 NOTIZIE SU ATTIVITA' AGONISTICA

Nessuna comunicazione.

## 8. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

### CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE DEL C.R. LOMBARDIA

---

Nessuna comunicazione.

### TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE DEL C.R. LOMBARDIA

---

**Riunione del 31 luglio 2025** - Collegio Giudicante: Avv. Alessandro Quercioli (Presidente), Avv. Barbara Rota, Avv. Giuseppe Olia (Componenti), Rag. Giordano Codegoni (Segretario)

**Deferimento della Procura Federale datato 10.07.2025 – Prot. 954/860 pfi 24-25 PM, nei confronti di:**

- 1) il sig. Tommaso Piva, calciatore tesserato per la società Boca Junior 2005, per violazione dell'art. 4 co. 1 e 28 co. 1 CGS;
- 2) il sig. Sebastiano Bellini, calciatore tesserato per la società Boca Junior 2005, per violazione dell'art. 4 co. 1 e 28 co. 1 CGS;

3) la società Boca Junior 2005 ai sensi dell'art. 6 co. 2 CGS;

per rispondere:

- il sig. Tommaso Piva, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Boca Junior 2005:

- della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 28, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso in data 16.2.2025, al quindicesimo minuto circa del primo tempo della gara Boca Junior 2005 – Segnate valevole per il girone N del campionato di Seconda Categoria, proferito all'indirizzo del calciatore avversario sig. Okwa Peter Chidieber, schierato nelle fila della squadra ospite con la maglia numero 10, la seguente testuale espressione: *“sei un negro di merda”*;

- il sig. Sebastiano Bellini, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Boca Junior 2005:

- della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 28, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso in data 16.2.2025, nel corso del secondo tempo della gara Boca Junior 2005 – Segnate valevole per il girone N del campionato di Seconda Categoria, proferito all'indirizzo del calciatore avversario sig. Okwa Peter Chidieber, schierato nelle fila della squadra ospite con la maglia numero 10, la seguente testuale espressione: *“tornatene nella giungla”*;

- la società Boca Junior 2005 a titolo di responsabilità di oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Tommaso Piva e Sebastiano Bellini, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

Il Tribunale Federale Territoriale, esperiti gli incumbenti di rito, con particolare riferimento alla notifica degli atti nei confronti dei deferiti e verificate le regolari costituzioni dei deferiti:

#### **premesse che**

- Alla riunione del 31 luglio 2025 sono comparsi per la Procura Federale l'Avv. Francesco Vignoli, i sigg.ri Tommaso Piva e Sebastiano Bellini con l'Avv. Sara Bissoli, e per la Società deferita il Presidente, sig. Luca Bocchi;
- Dichiarata l'apertura del dibattimento la difesa dei deferiti si è riportata integralmente agli atti con particolare riferimento alla memoria ex art. 123 CGS, e ha ribadito l'incompletezza delle indagini svolte e l'inattendibilità delle deposizioni dei soggetti sentiti dalla Procura Federale, da un lato poiché incongruenti, dall'altro poiché trattasi esclusivamente di testimonianze rese da calciatori tesserati per la squadra del soggetto che ha lamentato le espressioni di carattere discriminatorio proferite nei suoi confronti. Secondo la difesa dei deferiti, l'arbitro avrebbe senz'altro potuto udire le espressioni contestate, dandone conseguentemente atto a referto, in quanto i due deferiti avrebbero assunto la condotta contestata in conseguenza di due contatti di gioco che hanno cagionato la caduta del calciatore destinatario degli asseriti insulti razziali e che dunque l'arbitro necessariamente si sarebbe avvicinato alla zona di campo coinvolta. Con riferimento al sig. Piva, in particolare, la difesa dei deferiti si riportava altresì alla testimonianza in forma scritta resa dal sig. Luca Marzoli, compagno di reparto del deferito, che negava l'episodio ed anzi indicava che all'esito di un contatto l'avversario avrebbe colpito lo stesso sig. Piva con un calcio. Con riferimento al sig. Bellini e all'episodio allo stesso contestato, la difesa sottolineava da un lato l'inutilizzabilità o inattendibilità delle dichiarazioni rese

dall'arbitro poiché espresse in forma dubitativa, dall'altro l'assenza di connotazione discriminatoria nella frase da questi proferita. Il sig. Bellini, in ogni caso, dichiarava di aver rivolto nei confronti del calciatore avversario frasi differenti ma tutt'altro che discriminatorie.

- Il Presidente della Società ha dichiarato che il soggetto asseritamente offeso avrebbe assunto atteggiamenti provocatori nel corso di tutta la gara e che il Presidente della società avversaria ha conferito con il Direttore di gara nel parcheggio del centro sportivo affinché segnalasse i comportamenti discriminatori lamentati. In risposta, l'arbitro avrebbe comunicato di non aver assistito né udito alcunché.
- Il rappresentante della Procura Federale, nel riportarsi integralmente agli atti e al deferimento, sottolineava da un lato la piena attendibilità dei soggetti sentiti e la completezza delle stesse da cui si evincerebbe la piena responsabilità dei soggetti deferiti. La Procura Federale chiedeva dunque l'applicazione delle sanzioni della squalifica per 10 giornate di gara da scontarsi in gare ufficiali nei confronti dei sigg.ri Tommaso Piva e Sebastiano Bellini e dell'ammenda nella misura di € 1.500,00 nei confronti della Società.

#### **osserva**

Occorre premettere che il referto di gara, pur facendo "piena prova" di quanto si attesta essere avvenuto, non può assurgere a prova legale anche del quod non, cosicché il solo fatto che un evento non sia documentato nella relazione dell'arbitro o negli altri atti provenienti dai suoi collaboratori non implica di necessità che l'evento non si sia verificato e che la sua prova non possa essere desunta aliunde, in particolare dagli atti di indagine della Procura federale (CFA, Sez. I, n. 92/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 76/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 58/2020-2021; CFA, SS.UU., n. 51/2019-2020).

D'altro canto, sempre con riferimento al referto di gara, è provato che l'arbitro ha descritto nel proprio rapporto che al minuto 38' del secondo la partita è stata temporaneamente sospesa in ragione delle proteste conseguenti all'evidente stato di turbamento del sig. Okwa Peter Chidieber che riferiva di esser stato destinatario di insulti di natura discriminatoria.

Non possono senz'altro assumere valore probatorio le dichiarazioni dell'arbitro rese in sede di audizione da parte della Procura Federale in quando da un lato lo stesso ha confermato di non aver sentito alcuna espressione offensiva, dall'altro, di conseguenza, ha potuto esprimere esclusivamente valutazioni di carattere soggettivo, non indicative di quanto dallo stesso direttamente percepito.

Rilevanti, invece, risultano le testimonianze rese in sede di audizione dai tesserati.

Le testimonianze rese dai sigg.ri Hammami Mohamed e Borsari Luca risultano conferenti, convergenti e non contraddittorie.

Il sig. Hammami ha infatti riferito di aver sentito chiaramente le espressioni contestate al sig. Bellini da questi rivolte nei confronti del sig. Okwa.

Il sig. Borsari, invece, ha dichiarato di aver udito le espressioni proferite dal sig. Piva nei confronti del sig. Okwa.

Entrambe le predette dichiarazioni corrispondono in maniera pressoché integrale a quanto dichiarato dal sig. Okwa in sede di audizione da parte della Procura Federale.

Quanto allo scritto depositato dalla difesa che contiene la testimonianza di un tesserato della Società Boca Junior 2005, tali dichiarazioni non assumono rilevanza di prova nell'ambito del presente procedimento. Vero

è che nel processo sportivo non è mai precluso alla difesa il concorso alla formazione della prova mediante produzione documentale, anche quando detta produzione formalizzi delle testimonianze a discolpa (principio espresso da CGF, 23.08.2012, C.U. n. 031/CGF 2012-2013). È altrettanto vero, tuttavia, che al fine di assurgere al rango di “testimonianza” una dichiarazione resa fuori dal giudizio deve essere necessariamente raccolta con gli opportuni presidi di legge (327-bis c.p.p.; 257-bis c.p.c.), fatta salva ovviamente la facoltà di richiedere al Tribunale Federale di procedere all’audizione del testimone, non esercitata dai deferiti.

In ordine all’eccezione sollevata dalla difesa del deferito Sebastiano Bellini circa l’assenza di pregnanza discriminatoria nell’espressione proferita, è bene evidenziare che l’espressione “tornatene nella giungla” richiama un’immagine coloniale e razzista secondo cui i popoli africani vivrebbero in condizioni primitive, come se fossero meno evoluti rispetto agli occidentali. Si tratta di un’espressione foriera della riduzione di un individuo alla sua origine etnica o geografica e che implica inferiorità culturale, sociale o intellettuale, a prescindere dalla consapevolezza del soggetto che la utilizza.

Ne consegue che risulta provata la responsabilità dei deferiti in ordine ai fatti contestati.

In punto di dosimetria della sanzione, la Procura Federale ha richiesto l’applicazione della squalifica dei sigg.ri Piva e Bellini nel minimo edittale. Sebbene le espressioni proferite appaiono di rilevante gravità, stante l’assenza di precedenti in capo ai due deferiti, questo Tribunale ritiene congrua la sanzione proposta dalla Procura Federale.

Anche per ciò che concerne l’ammenda di € 1.500,00 richiesta a carico della società questa appare correttamente quantificata rispetto alla responsabilità ai sensi dell’art. 6 co. 2 CGS.

Tanto premesso e ritenuto, il Tribunale Federale Territoriale

## **IRROGA**

Le seguenti sanzioni:

- squalifica per 10 giornate di gara da scontarsi in gare ufficiali nei confronti del sig. Tommaso Piva;
- squalifica per 10 giornate di gara da scontarsi in gare ufficiali nei confronti del sig. Sebastiano Bellini;
- ammenda nella misura di € 1.500,00 nei confronti di Boca Junior 2005.



**Riunione del 31 luglio 2025** - Collegio Giudicante: Avv. Alessandro Quercioli (Presidente) Avv. Giuseppe Olia e Avv. Barbara Rota (Componenti), Rag. Giordano Codegoni (Segretario)

**Deferimento della Procura Federale datato 11.07.2025, Prot. 1093/861 pfi 24-25, a carico di:**

**LAZO ACERO JAZMIN MILAGROS**, all'epoca dei fatti calciatrice richiedente il tesseramento per la società SSD Football Milan Ladies ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all'interno e nell'interesse di tale società e comunque rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 40, comma 5, delle N.O.I.F. per avere la stessa, in data 22.1.2025 ed in occasione della richiesta di tesseramento per la società SSD Football Milan Ladies, sottoscritto la dichiarazione nella quale è riportato in maniera non veridica che non è mai stata tesserata per società affiliate a federazioni estere;

**SSD FOOTBALL MILAN LADIES**, per rispondere a titolo di responsabilità a titolo oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dalla sig.ra Lazo Acero Jazmin Milagros, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

Il Tribunale Federale Territoriale, esperiti gli incumbenti di rito:

**premessato che**

Alla riunione del 31 luglio 2025 è comparso per la Procura Federale l'Avv. Francesco Vignoli; nessuno è comparso per i deferiti.

Il rappresentante della Procura si è riportato integralmente agli atti a supporto del deferimento e chiede di comminare alla calciatrice Lazo Acero Jazmin Milagros la sanzione della squalifica per 4 giornate di gara da scontarsi in gare ufficiali e alla società deferita la sanzione di € 500,00 di ammenda.

**Osserva**

L'istruttoria svolta ha consentito di appurare i fatti nella loro interezza. È infatti provato per *tabulas* che la dichiarazione riportata sulla richiesta di tesseramento sottoscritta dalla calciatrice Lazo Acero Jasmin Milagros non sia veritiera, dal momento che la stessa è stata tesserata per le società FLAMENCO F.B.C. e CLUB TIGRES DE SANTA ROSA, affiliate alla Federazione peruviana.

Da tale comportamento deriva da parte della calciatrice la violazione dell'art. 4, comma 1 e 32, comma 2, del C.G.S., sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 40, comma 5, delle N.O.I.F.

Preso atto di ciò, ai fini della quantificazione della sanzione, occorre evidenziare la non particolare gravità dei fatti contestati, in ragione dell'età dell'atleta, ancora minorenni all'epoca dei fatti, e della probabile difficoltà linguistica nel comprendere il contenuto del modulo che rende scusabile l'errore commesso dal genitore esercente la responsabilità genitoriale.

Tanto premesso, il Tribunale Federale Territoriale, in parziale accoglimento della richiesta formulata dalla Procura Federale, definitivamente pronunciando

### **CONDANNA**

La calciatrice LAZO ACERO JAZMIN MILAGROS ad una giornata di squalifica da scontarsi in gare ufficiali.

La società SSD FOOTBALL MILAN LADIES ad euro 200,00 di ammenda.

Manda alla segreteria del Tribunale per provvedere alla comunicazione del presente provvedimento alle parti e per la pubblicazione in C.U.

## **10. PROCURA FEDERALE**

### **FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO**

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

#### **COMUNICATO UFFICIALE N. 70/AA**

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 988 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Umberto RAVIGLIONE, Luigi BENVENUTO, Pierangelo RUGGERONE e della società A.S.D. ROBBIO LIBERTAS, avente ad oggetto la seguente condotta:

Umberto RAVIGLIONE, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Robbio Libertas, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Robbio Libertas, alle seguenti gare tutte valide per il campionato Juniores Regionale Under 19 senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva: Accademia Calcio Vittuone - Robbio Libertas del 4.12.2024, Robbio Libertas – Leone XIII Sport del 7.12.2024, F.C Garlasco 1976 - Robbio Libertas del 14.12.2024, Giussago Calcio - Robbio Libertas del 21.12.2024, Casteggio 1898 - Robbio Libertas dell'11.1.2025, Real Trezzano - Robbio Libertas del 25.1.2025, Robbio Libertas - Pontevecchio dell'1.2.2025, Accademia Inter  
- Robbio Libertas dell'8.2.2025 e Robbio Libertas - Triestina del 15.2.2025;

Luigi BENVENUTO, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Robbio Libertas, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in

relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso sottoscritto, in qualità di dirigente accompagnatore, le distinte di gara consegnate all'arbitro delle squadre schierate dalla società A.S.D. Robbio Libertas in occasione dei seguenti incontri, tutti valevoli per il campionato Juniores Regionale Under 19, nei quali è indicato il nominativo del sig. Umberto Raviglione attestando in tal modo in maniera non veridica il tesseramento dello stesso: Accademia Calcio Vittuone - Robbio Libertas del 4.12.2024, Robbio Libertas – Leone XIII Sport del 7.12.2024, F.C. Garlasco 1976 - Robbio Libertas del 14.12.2024, Giussago Calcio - Robbio Libertas del 21.12.2024, Casteggio 1898 - Robbio Libertas dell'11.1.2025, Real Trezzano - Robbio Libertas del 25.1.2025, Robbio Libertas - Pontevecchio dell'1.2.2025, Accademia Inter - Robbio Libertas dell'8.2.2025 e Robbio Libertas - Triestina del 15.2.2025;

Pierangelo RUGGERONE, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Robbio Libertas, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Robbio Libertas, omesso di provvedere al tesseramento del calciatore sig. Umberto Raviglione nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Robbio Libertas ai seguenti incontri, tutti valevoli per il campionato Juniores Regionale Under 19: Accademia Calcio Vittuone - Robbio Libertas del 4.12.2024, Robbio Libertas – Leone XIII Sport del 7.12.2024, F.C. Garlasco 1976 - Robbio Libertas del 14.12.2024, Giussago Calcio - Robbio Libertas del 21.12.2024, Casteggio 1898 - Robbio Libertas dell'11.1.2025, Real Trezzano - Robbio Libertas del 25.1.2025, Robbio Libertas - Pontevecchio dell'1.2.2025, Accademia Inter - Robbio Libertas dell'8.2.2025 e Robbio Libertas - Triestina del 15.2.2025; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva in assenza della certificazione attestante l'idoneità alla stessa;

A.S.D. ROBBIO LIBERTAS, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Pierangelo Ruggerone e Luigi Benvenuto ed al cui interno e nel cui interesse il sig. Umberto Raviglione ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
  - Sig. Umberto RAVIGLIONE,
  - Sig. Luigi BENVENUTO,
  - Sig. Pierangelo RUGGERONE,
  - Società A.S.D. ROBBIO LIBERTAS, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Pierangelo RUGGERONE;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:

- 6 (sei) giornate di squalifica da scontare nel campionato di competenza della SS. 2025-2026 per il Sig. Umberto RAVIGLIONE,
- 5 (cinque) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Luigi BENVENUTO,
- 5 (cinque) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Pierangelo RUGGERONE,
- € 350,00 (trecentocinquanta/00) di ammenda e 9 (nove) punti di penalizzazione da scontare nel campionato Juniores Regionale Under 19 SS. 2025-2026 per la società A.S.D. ROBBIO LIBERTAS;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 5 AGOSTO 2025

#### **COMUNICATO UFFICIALE N. 76/AA**

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 979 pfi 24-25 adottato nei confronti delle società POLISPORTIVA D. LIBERTAS CASIRATESE e A.S.D. ORATORIO CALCIO ARCENE avente ad oggetto la seguente condotta:

POLISPORTIVA D. LIBERTAS CASIRATESE, per responsabilità ai sensi dell'art. 26, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere i propri sostenitori, in occasione della gara Polisportiva D. Libertas Casiratese – A.S.D. Oratorio Calcio Arcene disputata l'8.3.2025 e valevole per il girone B del Torneo Pulcini a 7 misti 2014/2015 della Delegazione Provinciale di Bergamo, partecipato ad una rissa con sostenitori della società avversaria determinando un pericolo per l'incolumità pubblica tale da costringere i dirigenti delle due squadre ad interrompere definitivamente l'incontro;

A.S.D. ORATORIO CALCIO ARCENE, per responsabilità ai sensi dell'art. 26, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere i propri sostenitori, in occasione della gara Polisportiva D. Libertas Casiratese – A.S.D. Oratorio Calcio Arcene disputata l'8.3.2025 e valevole per il girone B del Torneo Pulcini a 7 misti 2014/2015 della Delegazione Provinciale di Bergamo, partecipato ad una rissa con sostenitori della società avversaria determinando un pericolo per l'incolumità pubblica tale da costringere i dirigenti delle due squadre ad interrompere definitivamente l'incontro;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
  - Società POLISPORTIVA D. LIBERTAS CASIRATESE, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Emilio Faccà,
  - Società A.S.D. ORATORIO CALCIO ARCENE, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Giuseppe Ravelli;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
  - € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società POLISPORTIVA D. LIBERTAS CASIRATESE,

- € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società A.S.D. ORATORIO CALCIO ARCENE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 5 AGOSTO 2025

## 11. RETTIFICHE

Nessuna Comunicazione

## 12. LEGENDA

### LEGENDA SIMBOLI GIUSTIZIA SPORTIVA

A NON DISPUTATA PER MANCANZA ARBITRO  
B SOSPESA  
D ATTESA DECISIONI ORGANI DISCIPLINARI  
F NON DISPUTATA PER AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE  
G RIPETIZIONE GARA PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE  
H RECUPERO D'UFFICIO  
K RECUPERO PROGRAMMATO  
M NON DISPUTATA PER IMPRATICABILITA' CAMPO  
P POSTICIPO  
R RAPPORTO NON PERVENUTO  
U SOSPESA PER INFORTUNIO D.G.  
W GARA RINVIATA  
Y RISULTATI di RAPPORTI PERVENUTI in RITARDO

IL SEGRETARIO  
Davide Fenaroli

IL PRESIDENTE  
Valentina Battistini

---

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO IN MILANO IL 07/08/2025

---